

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro*
dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il presidente della provincia di Massa Carrara ed il consiglio provinciale, composto da 24 consiglieri, proclamati eletti il 29 aprile 2008 a seguito delle consultazioni elettorali 13 e 14 aprile 2008, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto l'applicazione, sino al

31 dicembre 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle province in cui si verifichi, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, la scadenza naturale del mandato degli organi elettivi.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 è stata fissata, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione delle richiamate disposizioni, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2013, tra le quali rientra Massa Carrara.

Al fine di assicurare il normale funzionamento del suddetto ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali si rende, pertanto, necessario disporre, ai sensi del predetto art. 141, la nomina di un commissario straordinario.

Detto commissario può essere individuato nella stessa figura dell'organo di vertice che ha guidato l'ente fino alla scadenza del mandato, come espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, presentati alla Camera in occasione dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che il governo ha accolto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Massa Carrara, nella persona del signor Osvaldo Angeli, già presidente dell'ente.

La decorrenza della nomina del commissario straordinario è fissata nel primo giorno successivo alla data di scadenza del mandato del presidente.

Roma, 17 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03746

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2013.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D,

non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.


Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2013 = 1,03;

per l'anno 2012 = 1,05;

per l'anno 2011 = 1,09;



per l'anno 2010 = 1,11;
 per l'anno 2009 = 1,12;
 per l'anno 2008 = 1,16;
 per l'anno 2007 = 1,20;
 per l'anno 2006 = 1,23;
 per l'anno 2005 = 1,27;
 per l'anno 2004 = 1,34;
 per l'anno 2003 = 1,39;
 per l'anno 2002 = 1,44;
 per l'anno 2001 = 1,47;
 per l'anno 2000 = 1,52;
 per l'anno 1999 = 1,54;
 per l'anno 1998 = 1,57;
 per l'anno 1997 = 1,61;
 per l'anno 1996 = 1,66;
 per l'anno 1995 = 1,71;
 per l'anno 1994 = 1,76;
 per l'anno 1993 = 1,79;
 per l'anno 1992 = 1,81;
 per l'anno 1991 = 1,85;
 per l'anno 1990 = 1,94;
 per l'anno 1989 = 2,02;
 per l'anno 1988 = 2,11;
 per l'anno 1987 = 2,29;
 per l'anno 1986 = 2,46;
 per l'anno 1985 = 2,64;
 per l'anno 1984 = 2,81;
 per l'anno 1983 = 2,99;
 per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2013

Il direttore generale: LAPECORELLA

13A03655

DECRETO 22 aprile 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

